

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

- Allegato 3, Regolamento IVASS 40/2018 –

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o di stipula di nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi:

simplesurance GmbH

Am Karlsbad 16 – 10785, Berlino

Tel.: 800 18 96 81 (numero verde dall'Italia)

Email: support.it@simplesurance.com

Internet: www.simplesurance.it/claims

Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritta simplesurance GmbH:

www.vermittlerregister.info

Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: Industrie - und Handelskammer (IHK) zu Berlin

simplesurance GmbH è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi dal 28 marzo 2015.

simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (Regolamento in materia di professioni e mestieri della Repubblica Federale Tedesca) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41. simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli Intermediari dell'Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto dall'IVASS ed è autorizzata a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco

annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, simplesurance GmbH dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet, i seguenti elenchi:

1. Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;

2. Elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l'assicurato può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) simplesurance GmbH non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di altra impresa di assicurazione;
- b) Allianz Partners SAS (7 Rue Dora Maar, Saint-Ouen) detiene una quota del 100% dei diritti di voto o del capitale di simplesurance GmbH. Allianz Partners SAS è la holding dell'assicuratore AWP P&C S.A. ed è di proprietà di Allianz SE (Königinstraße 28, München).

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) Il Contraente, o qualunque altro soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo, quale a titolo esemplificativo l'assicurato, il beneficiario, il danneggiato (di seguito per brevità il "Reclamante") ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa.

Al reclamo sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per quanto riguarda i reclami, questi possono essere inviati a mezzo e-mail, PEC a: simplesurance@pec.it; a mezzo posta ordinaria: simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16 – 10785, Berlino (Germania).

Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni l'assicurato ha la facoltà di rivolgersi alla Consob od all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo inviato all'impresa e l'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ai seguenti recapiti: - a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma; oppure tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC:

tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".

- b) In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) - può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
- Negoziazione Assistita (L. 10/11/2014, N. 162) - può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

- Allegato 4, Regolamento IVASS 40/2018 –

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (Regolamento in materia di professioni e mestieri della Repubblica Federale Tedesca) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41. simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli Intermediari dell'Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto dall'IVASS ed è autorizzata a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

simplesurance GmbH nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, collabora in maniera non esclusiva con le seguenti imprese assicurative:

- AWP P & C S.A. – Dutch and UK branch
- White horse Insurance Ireland dac
- ARAG SE
- DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG
- Europ Assistance

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

simplesurance GmbH non fornisce al contraente consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

simplesurance GmbH non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione e non trovano applicazione nei suoi confronti obblighi contrattuali che impongano ad essa di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

simplesurance GmbH percepisce per la propria attività – indipendentemente dalla tipologia di prodotto allocato - un compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo pagato dal cliente.

SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.

- b) modalità di pagamento dei premi ammesse:
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario simplesurance GmbH.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

- Allegato 4-ter, Regolamento IVASS 40/2018 –

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere all'assicurato il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (Regolamento in materia di professioni e mestieri della Repubblica Federale Tedesca) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41.

simplesurance GmbH è iscritta nel registro degli Intermediari dell'Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto dall'IVASS ed è autorizzata a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

PARTE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- (a) obbligo di consegna all'assicurato dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet www.simplesurance.it;
- (b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- (c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- (d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

(e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare l'assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

(f) obbligo di valutare se l'assicurato rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

(g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire all'assicurato di prendere una decisione informata.